



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati

OGGETTO:

dott. Ettore Bucciante - Presidente *contratto d'opera intellettuale*

dott. Alberto Giusti - Consigliere R.G.N.: 22367/2011

dott. Antonello Cosentino - Consigliere Cron.: 6150

dott. Luigi Abete - Consigliere rel. Rep.: *ET*

dott. Massimo Falabella - Consigliere Ud.: 29/1/2016

ha pronunciato la seguente

PU

SENTENZA

sul ricorso 22367 – 2011 R.G. proposto da:

STUDIO ASSOCIATO GP - c.f. – in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Panama, n. 95, presso
lo studio dell'avvocato professor Franco Picciaredda che congiuntamente e disgiuntamente
all'avvocato Luciano Sampietro e all'avvocato Donato Bruno lo rappresenta e difende in virtù
di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

RL s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* – p.i.v.a.
..... - elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. G. Belli, n. 27, presso lo studio
dell'avvocato Gian Michele Gentile che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato
Luciano Carraro la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del
controricorso.

CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE

207/16 *AK*



Avverso la sentenza n. 1605 dei 4.4/5.7.2011 della corte d'appello di Venezia,

Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 29 gennaio 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete,

Udito l'avvocato Paolo Mereu, per delega dell'avvocato Gian Michele Gentile, per la controricorrente,

Udita il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito in tal guisa il secondo motivo del medesimo ricorso, e per il rigetto del ricorso incidentale,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al presidente del tribunale di Venezia lo "Studio Associato GP", in persona del suo contitolare dott. CP, esponeva che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto della "RL" s.p.a., la quale tuttavia non aveva provveduto al pagamento dei compensi.

Chiedeva ingiungersi alla "RL" il pagamento delle somme insolute.

Con decreto n. 1236 in data 17.7.2002 il presidente del tribunale di Venezia ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 53.805,63, oltre i.v.a., cassa previdenza, interessi e spese.

Con atto di citazione notificato il 24.10.2002 la "RL" s.p.a. proponeva opposizione.

Preliminarmente deduceva "la carenza dei requisiti di legge per l'emissione del decreto opposto, richiesto su ricorso dello <Studio Associato GP

>, in persona del dott. CP, in virtù di una parcella liquidata dal competente Consiglio dell'Ordine Professionale in favore di diverso soggetto giuridico, cioè del dott. CP" (così controricorso, pagg. 2 - 3) ed altresì "la carenza di legittimazione dell'Associazione e per essa del suo legale rappresentate (...) ad agire in giudizio, competendo la titolarità del credito ai singoli professionisti che si erano occupati della



posizione” (così ricorso, pag. 2); “contestava poi, nel merito, l’effettivo svolgimento delle prestazioni esposte e la congruità delle parcelle, così come liquidate dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Venezia” (così controricorso, pag. 3).

Chiedeva revocarsi l’opposta ingiunzione.

Costitutosi, il ricorrente invocava il rigetto dell’opposizione.

Precisava che “<creditore della RL non era il dott. CP ma l’associazione professionale GP >” (così controricorso, pag. 3).

Con sentenza n. 2000/2005 il tribunale di Venezia rigettava l’opposizione, confermava l’ingiunzione opposta e condannava l’opponente alle spese di lite.

Interponeva appello la ‘RL’ s.p.a..

Resisteva lo “Studio Associato GP”; esperiva inoltre appello incidentale condizionato onde conseguire l’ammissione delle prove testimoniali già capitolate.

Con sentenza n. 1605 dei 4.4/5.7.2011 la corte d’appello di Venezia accoglieva il gravame principale ed in riforma della statuizione di primo grado revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava ogni domanda esperita in prime cure dallo “Studio Associato GP

” nei confronti della “RL” s.p.a., condannava l’appellato a rimborsare a controparte le spese del doppio grado.

Esplicitava la corte distrettuale che l’associazione dei professionisti di cui alla legge n. 1815/1939 “rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (...) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, e perciò dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l’art. 36 cod. civ.” (così sentenza d’appello, pag. 9); che, “non essendo l’associazione professionale iscritta al relativo ordine cui appartengono i singoli componenti, l’opinamento della parcella (...) non può che essere



chiesto dal professionista iscritto che ben può usarlo per far valere il credito dello studio professionale” (*così sentenza d’appello, pag. 9*).

Esplicitava ancora che “spettava indiscutibilmente allo Studio professionale dimostrare concretamente di aver ricevuto l’incarico e di aver svolto le prestazioni, non bastando notoriamente a tanto la parcella di provenienza unilaterale e l’opinamento del consiglio dell’ordine” (*così sentenza d’appello, pag. 13*).

Esplicitava ulteriormente ed “a prescindere dal fatto che effettivamente dall’elenco dei documenti (...) si rileva come gli stessi sicuramente provengano dallo Studio professionale non risultando richiamati atti di conferimento di incarico” (*così sentenza d’appello, pagg. 13 - 14*), che non erano “allegati al fascicolo della parte appellata i documenti da 5 a 22 che risulterebbero prodotti con la memoria istruttoria il 5.03.2004 (...) ma neppure e soprattutto non risulta più prodotta la parcella opinata” (*così sentenza d’appello, pag. 14*); che con ordinanza del 14.2.2011 si erano invitate “le parti a verificare la presenza nei rispettivi fascicoli dei documenti che pur risultavano prodotti” (*così sentenza d’appello, pag. 14*) e che a tanto l’appellato evidentemente non aveva provveduto; che la cancelleria, interpellata, aveva “confermato che non vi sono allegati diversi da quelli presenti nel fascicolo” (*così sentenza d’appello, pag. 14*).

Esplicitava dunque che i documenti allegati al fascicolo dell’appellato, da soli, erano totalmente privi di efficacia probatoria, né tale inidoneità poteva essere superata dalla prova testimoniale articolata dallo “Studio” appellato, “riguardante la conferma delle schede (queste prodotte) in cui sarebbero state annotate le singole prestazioni eseguite” (*così sentenza d’appello, pag. 14*).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo “Studio Associato G P”; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.



La “ R L ” s.p.a. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso ed, in ipotesi di suo accoglimento, accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Lo “Studio Associato G P ” ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Del pari ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. la “ R L ” s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo** motivo il **ricorrente principale** deduce “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione agli articoli 165, 166, 169 c.p.c. e agli articoli 74 e 77 disp. att. c.p.c. e omessa motivazione sul punto relativo” (*così ricorso principale, pag. 5*).

Adduce che “aveva ritualmente depositato i propri documenti sia all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo, sia all'atto del deposito della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.” (*così ricorso principale, pag. 5*); che “il fascicolo non venne mai ritirato e rimase pertanto nella custodia della cancelleria” (*così ricorso principale, pag. 5*); che dopo l'ordinanza della corte d'appello si provvide al controllo dei documenti e si verificò che erano presenti, sicché non vi fu ragione, “al momento della precisazione delle conclusioni, (...) per (...) controllare un'altra volta l'integrità della documentazione” (*così ricorso principale, pag. 5*).

Adduce pertanto che la corte distrettuale ha “gravemente errato nel decidere allo stato degli atti” (*così ricorso principale, pag. 5*) ed avrebbe piuttosto dovuto disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, concedere un termine alla parte per la ricostruzione del proprio fascicolo; che, quindi, solo in caso di esito infruttuoso delle ricerche ovvero di inottemperanza all'ordine di ricostruzione del fascicolo avrebbe potuto pronunciare nel merito sulla scorta degli atti disponibili; che, in ogni caso, “le note opiniate dall'Ordine dei Commercialisti e sottratte assieme al fascicolo di ingiunzione, erano tranquillamente reperibili non solo presso la parte, ma anche presso lo stesso Ordine Professionale” (*così ricorso*



principale, pag. 6); che comunque i documenti “misteriosamente spariti (...) erano decisivi ai fini dell’accoglimento della spiegata domanda” (*così ricorso principale, pag. 7*), segnatamente “la nota delle prestazioni professionali, opinata dall’Ordine” (*così ricorso principale, pag. 7*) e gli ulteriori documenti “da soli idonei a dimostrare il fondamento della pretesa, senza alcuna necessità di dare ingresso a prove orali” (*così ricorso principale, pag. 8*).

Con il **secondo** motivo il **ricorrente principale** deduce “omessa e/o insufficiente motivazione su un punto fondamentale con conseguente violazione dell’art. 356 c.p.c. (art. 360 nn. 5 – 3 c.p.c.)” (*così ricorso principale, pag. 9*).

Adduce che, allorché non ha ammesso le prove orali, la corte d’appello non ha tenuto conto che: “1) l’importo di cui alla parcella era ben specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo; 2) le prestazioni di cui alla parcella erano quelle contenute nelle schede non sottratte; 3) la nota sparita era stata opinata nella sua entità dal Consiglio dell’Ordine e ciò era (...) pacifico e non contestato; 4) attraverso le schede con semplice applicazione delle voci di tariffa le prestazioni sarebbero state dimostrate nella loro entità e così nella esatta corrispondenza con quanto ingiunto; 5) i testi (...) avrebbero potuto confermare natura delle prestazioni, frequenza, entità, oltre al fatto che ad eseguire le prestazioni erano stati vari professionisti; 6) le prestazioni eseguite erano state fatte oggetto di critica dalla controparte, ma la stessa (...) non le aveva negate (...). Sarebbe stato (...) sufficiente apprezzare che le prestazioni di cui alle schede non sottratte esulavano dalle competenze del collegio sindacale per giungere alla conclusione che l’importo ingiunto era dovuto; 7) le contestazioni di R L erano tutte incentrate sul fatto che la legittimazione attiva era in capo ai singoli professionisti che avevano eseguito la prestazione (...)” (*così ricorso principale, pagg. 9 - 10*).



Con il **primo** motivo la **ricorrente incidentale** deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 636 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.” (*così ricorso incidentale, pag. 17*).

Adduce che non si può “prescindere dalla corrispondenza tra il soggetto ingiungente e quello in favore del quale risulta essere stata rilasciata la parcella, con la conseguenza che, nel ritenere il contrario, la Corte (...) di Venezia è sicuramente incorsa nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 636 c.p.c.” (*così ricorso incidentale, pag. 19*); che è palese il vizio della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che, “una volta ottenuto il rilascio a proprio favore della parcella, il professionista iscritto <ben può usarlo per far valere il credito dello studio professionale>” (*così ricorso incidentale, pag. 19*).

Con il **secondo** motivo la **ricorrente incidentale** deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1815, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.” (*così ricorso incidentale, pag. 20*).

Adduce che “nel contratto di associazione atipica di cui alla legge n. 1815/1939 i vincoli (...) fra gli associati hanno efficacia meramente interna e non possono portare alla creazione (...) di un’organizzazione (...), alla quale possano essere imputati l’attività svolta dai singoli professionisti e i diritti e gli obblighi previsti” (*così ricorso incidentale, pag. 21*); che, “trattandosi di professioni per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione all’albo, non è ammissibile un esercizio impersonale dell’attività professionale, dovendosi ritenere che: a) il contratto d’opera viene stipulato dal singolo professionista con il cliente e non con l’associazione (...); b) gli obblighi e la responsabilità delle operazioni compiute rimangono individualmente attribuiti al professionista che ha assunto l’incarico (...); c) il singolo professionista rimane libero di stabilire le modalità di esecuzione della sua prestazione” (*così ricorso incidentale, pagg. 21 - 22*); che non può “dalla circostanza che lo studio professionale



associato sia un autonomo centro di imputazione di <effetti giuridici> (...) essere fatta derivare (...) la sua legittimazione a rivendicare compensi riferibili a singoli professionisti, i quali soltanto possono averli maturati per le proprie specifiche prestazioni” (*così ricorso incidentale, pagg. 23 - 24*); che l’art. 2222 c.c. depone nel senso che le “prestazioni devono essere riferibili ad una persona fisica e che lo studio non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela e dunque neppure per la pretesa del compenso”; che va negata perciò la legittimazione dello “Studio Associato G P” “per ottenere il pagamento di prestazioni effettuate dai suoi associati” (*così ricorso incidentale, pag. 24*).

Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso principale.

Si rappresenta in primo luogo che il contenuto dell’ordinanza in data 14.2.2011 della corte d’appello di Venezia si specifica nei termini seguenti: “*la Corte, rilevato che il fascicolo d’ufficio di 1° grado è stato solo formalmente acquisito, contenendo lo stesso il solo verbale di causa ed essendo lo stesso privo del fascicolo relativo alla richiesta di ingiunzione e degli atti successivamente prodotti dalle parti, comprese le memorie successive alla valutazione delle istanze istruttorie, ritenuta pertanto la necessità, fissa per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 4 aprile 2011 ore 10.15; manda alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio di primo grado, completo degli atti prodotti dalle parti e del procedimento per ingiunzione; invita le parti a verificare la corrispondenza tra i documenti presenti nei rispettivi fascicoli e quelli indicati come prodotti*” (*così ricorso, pagg. 3 e 4*).

Alla luce del letterale tenore dell’ordinanza del 14.2.2011 del tutto ingiustificati sono gli assunti del ricorrente principale secondo cui la corte d’appello non aveva segnalato “eventuali carenze del fascicolo di parte” (*così ricorso principale, pag. 6*), “si era limitata a constatare che non era stato ancora acquisito il fascicolo d’ufficio e non altro” (*così ricorso principale,*



pag. 6) e aveva disposto unicamente l'acquisizione del fascicolo d'ufficio (*cf. ricorso principale, pag. 7*).

E' evidente viceversa che l'ordinanza della corte di merito concerneva a pieno titolo anche gli atti e i documenti prodotti dalle parti.

Si rappresenta in secondo luogo che questa Corte di legittimità spiega che, ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte - che, come il successivo rideposito, deve necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale (*art. 77 disp. att. c.p.c.*) - il giudice, riscontrata la mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, deve ritenere che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l'avvenuto deposito; che, conseguentemente, il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine alla parte per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte medesima le conseguenze del mancato reperimento (*cf. Cass. sez. lav. 12.12.2008, n. 29262*).

Su tale scorta si reputa, conformemente a quanto prospettato dalla controricorrente (*cf. controricorso, pag. 9*), che la corte distrettuale si è di fatto uniformata a tale imprescindibile *modus operandi*.

Per un verso, invero, la corte d'appello ha, "con l'incarico dato alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado, completo degli atti prodotti dalle parti e del procedimento per ingiunzione, (...) sicuramente rispettato l'obbligo di disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria" (*così memoria della controricorrente, pag. 5*).

Per altro verso, invero, la corte d'appello ha sostanzialmente accordato termine alle parti sino alla data, simultaneamente fissata, dell'udienza di precisazione delle conclusioni, onde attendere alla ricostruzione dei propri atti e documenti, qualora avessero verificato la non



“corrispondenza tra i documenti presenti nei rispettivi fascicoli e quelli indicati come prodotti”.

La peculiarità che, al più, connota il complesso delle disposizioni di cui all’ordinanza in data 14.2.2011, è costituita unicamente dalla contestualità dei due momenti destinati, invece, a succedersi l’uno all’altro nella scansione procedimentale prefigurata da questa Corte di legittimità, ossia della sollecitazione rivolta alla cancelleria allo scopo dell’acquisizione - reperimento delle produzioni di parte e della fissazione di un termine, sino alla 4.4.2011, data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, allo scopo della produzione di copia degli atti e documenti eventualmente smarriti ed all’occorrenza da “ricostruire”.

Nondimeno, è da escludere recisamente che siffatta peculiarità infici il complesso delle determinazioni di cui all’ordinanza del 14.2.2011 e si rifletta negativamente sulla statuizione in questa sede impugnata.

Si rappresenta in terzo luogo che questa Corte di legittimità spiega ulteriormente che, soltanto all’esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria ovvero in caso di inottemperanza della parte all’ordine di ricostruire, nel termine all’uopo accordato, il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione (*cf. Cass. sez. lav. 12.12.2008, n. 29262; Cass. 11.5.2010, n. 11352*), tanto più che, in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in mancanza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti (*cf. Cass. sez. lav. 29.10.1998, n. 10819*).

Su tale scorta si reputa che, riscontrata in sede di decisione la mancata allegazione al fascicolo dell’appellato dei documenti prodotti con la memoria istruttoria del 5.3.2004 nonché della parcella opinata, correttamente la corte distrettuale ha – dei pari in sede di decisione -

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



reputato (cfr. altresì Cass. 5.12.1992, n. 12947, secondo cui, in virtù del principio dispositivo delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di documenti ritualmente prodotti deve presumersi espressione, in mancanza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo al momento della rimessione della causa al collegio (art. 169, 2° co., c.p.c.) e di omettere la restituzione di parte dei documenti prima dell'udienza di discussione) che deliberatamente e volontariamente lo "Studio Associato" appellato non aveva provveduto ad avvantaggiarsi dello spazio temporale accordato (con l'ordinanza del 14.2.2011) sino all'udienza di precisazione delle conclusioni ai fini della ricostruzione degli atti e documenti eventualmente smarriti. Ciò tanto più, si badi, che la corte territoriale ha espressamente dato atto – in sentenza - di aver accertato, previo debito interpellò rivolto alla cancelleria, il vano esito della pregressa sollecitazione (di cui all'ordinanza del 14.2.2011) ad acquisire – ricercare "il fascicolo d'ufficio di primo grado, completo degli atti prodotti dalle parti e del procedimento per ingiunzione".

In questo quadro si sottolinea – conclusivamente - che a nulla rileva – ben vero a prescindere dal riscontro della veridicità di tali deduzioni - che, in ottemperanza all'ordinanza del 14.2.2011, "una collaboratrice dello studio dell'avv. B verificava presso la cancelleria della Corte la presenza di tutti i documenti prodotti dall'appellata" (così ricorso principale, pag. 4) e che "un successivo controllo al 10 marzo dava analogo risultato" (così ricorso principale, pag. 4).

Ciò che riveste valenza è viceversa che la corte veneziana ha seguito, si è di fatto uniformata all'iter procedimentale che l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità ha enucleato.

Destituito di fondamento è pur il secondo motivo del ricorso principale.



Si evidenzia esaustivamente che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366, 1° co., n. 6), c.p.c. (al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione - in forza del principio di cosiddetta "autosufficienza" - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito), ben avrebbe dovuto lo "Studio Associato" riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso i capitoli della prova per testimoni la cui ammissione è stata denegata dal giudice dell'appello, onde consentire a questa Corte il vaglio dell'asserita loro rilevanza ai fini della decisione da assumere.

Si badi che il mancato ossequio al canone dell'autosufficienza rileva viepiù se si considera, da un canto, che la s.p.a. controricorrente ha inteso stigmatizzarlo puntualmente (cfr. memoria ex art. 378 c.p.c. della controricorrente, pagg. 12 - 13), dall'altro, che le prestazioni professionali di cui alle schede "non sottratte", per espressa ammissione dello stesso "Studio" ricorrente, non rivestono valenza *tout court*, ma in quanto esulanti dalle competenze del collegio sindacale (cfr. ricorso, pag. 10); tal ultimo aspetto propriamente ha significato in rapporto all'argomentazione finale della corte di Venezia, secondo cui "il risultato dell'esame testimoniale risulterebbe inutile in assenza della parcella e cioè della esatta individuazione delle prestazioni di cui lo studio professionale ha chiesto il pagamento" (così sentenza d'appello, pagg. 14 - 15).

L'esito infausto del ricorso principale renda vana e sterile la disamina del ricorso incidentale condizionatamente proposto dalla " R L " s.p.a. ("in via incidentale condizionata all'accoglimento del ricorso principale (...)"): così controricorso, pag. 17).



Il rigetto del ricorso principale giustifica la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbita in tal guisa la disamina del ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente "Studio Associato GP" a rimborsare alla controricorrente "RL" s.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2016.

Il consigliere estensore

dott. Luigi Abete

Il presidente

dott. Ettore Bucciante

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

30 MAR. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA